

Comune di Gaggio Montano

Città Metropolitana di Bologna

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti - (TARI)

(art. 1 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.)

All. B)

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2020

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO
<i>Art.1 Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art.2 Gestione e classificazione dei rifiuti</i>
<i>Art.3 Soggetto attivo</i>
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
<i>Art.4 Presupposto per l'applicazione del tributo</i>
<i>Art.5 Soggetti passivi</i>
<i>Art.6 Locali ed aree non soggetti al tributo</i>
<i>Art.7 Aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art.8 Superficie degli immobili</i>
TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI
<i>Art.9 Costo di gestione</i>
<i>Art.10 Determinazione della tariffa</i>
<i>Art.11 Articolazione della tariffa</i>
<i>Art.12 Periodi di applicazione del tributo, dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art.13 Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art.14 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art.15 Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione</i>
<i>Art.16 Scuole statali</i>
<i>Art.17 Tributo giornaliero</i>
<i>Art.18 Tributo Ambientale</i>
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
<i>Art.19 Riduzioni per lo smaltimento scarti compostabili da parte di utenze domestiche</i>
<i>Art.20 Riduzioni per lo smaltimento scarti compostabili da parte di utenze non domestiche</i>
<i>Art.21 Riduzioni per le utenze non domestiche (rifiuti assimilati)</i>

<i>Art. 21 bis Agevolazioni per i soggetti che donano le proprie merci per finalità sociali</i>
<i>Art.22 Riduzioni per le utenze non domestiche (rifiuti speciali non assimilati)</i>
<i>Art.22 bis - Riduzioni per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze</i>
<i>Art.23 Zone non servite e mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art.24 Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>
TITOLO V –ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, E CONTENZIOSO
<i>Art.25 Poteri del Comune</i>
<i>Art.26 Accertamento e contenzioso</i>
<i>Art.27 Sanzioni e interessi</i>
<i>Art.28 Riscossione</i>
<i>Art.29 Rimborsi</i>
<i>Art.30 Somme di modesto ammontare</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
<i>Art.31 Entrata in vigore e abrogazioni</i>
<i>Art.32 Disposizioni transitorie</i>

Allegati:

all. 1) Categorie di utenze domestiche e non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal Regolamento comunale per il servizio di smaltimento rifiuti approvato con delibera di Consiglio Comunale.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con delibera di Consiglio Comunale.

Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI ALTRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o che comportino la produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori, e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b) unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di utenze attive (acqua e/o energia elettrica). Tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione. Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione. Resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.
- c) Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzato;
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.

Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;

- b) I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola.
 - c) Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio ;
 - g) Sono esenti i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato comprese le aule adibite all'insegnamento della religione, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
 - h) Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - i) i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri, limitatamente alle superfici dei locali ove vengono prodotti esclusivamente tali rifiuti;
 - j) Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
 - k) Impianti sportivi e altri locali di proprietà comunale, anche affidati in gestione, purchè nei medesimi sia svolta un' attività di rilevante interesse collettivo;
 - l) I locali vuoti e inutilizzati. Tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione (es. supporto fotografico, stacco utenze,ecc...). Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione. Resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione. Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.
 - m) parti di aree produttive di rifiuti speciali e relative zone pertinenziali nelle quali è preclusa la presenza umana, quali zone occupate da macchinari e/o impianti fissi, zone automatizzate, zone occupate in via continuativa da materiali di grosse dimensioni non suscettibili, per loro natura, di produrre alcun rifiuto, ecc... .
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni.

Art. 7 - AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse, ai sensi di quanto previsto dell'art. 6 del presente Regolamento, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, tossici o nocivi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra esposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. L'esclusione di cui sopra, è in ogni caso subordinata all'effettivo verificarsi ed alla riscontrabilità delle condizioni stabilite dalle disposizioni di legge che regolano il tributo, il servizio di gestione dei rifiuti e la materia dei rifiuti.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani o in caso di contestuale produzione sulla superficie residua di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, si rimanda all'art.22.

Art. 8 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento, individuata con le modalità stabilite dal legislatore, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. In fase di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Nella determinazione della superficie da dichiarare il criterio di cui al precedente comma 2 potrà essere utilizzato da parte dell'utente, nei casi di obiettiva difficoltà a quantificare le superfici calpestabili ai sensi del comma 1.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 - COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione entro il termine previsto dalla norma, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. In tale sede, in deroga a quanto previsto dal citato DPR n.158/99, il Consiglio Comunale determina altresì l'accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti, mutuando i principi previsti in ambito contabile dal DLgs n. 118/2011 per un importo non superiore a quanto accantonato nel Bilancio di previsione dell'esercizio.

3. E' riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica quanto deliberato per l'anno precedente.

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO, DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro il 31 dicembre successivo alla data in cui è avvenuto l'inizio dell'occupazione/detenzione o del possesso dei locali e aree soggette, con decorrenza dell'applicazione del tributo dal giorno dell'avvenuta detenzione e/o possesso.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione entro il 31 dicembre successivo alla data del verificarsi della variazione con decorrenza dal giorno dell'avvenuta variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto tale dato verrà desunto dai residenti iscritti in anagrafe al 31/12 precedente.
5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 dicembre successivo alla cessazione dell'occupazione e decorre dal giorno di cessata detenzione e/o possesso.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile o altra data nel caso in cui il contribuente dimostri inequivocabilmente, tramite produzione di documentazione, di non avere continuato l'occupazione, detenzione e/o possesso dei locali stessi.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali, è comunque facoltà dell'Ente richiedere al contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne. E' comunque facoltà dell'Ente richiedere al contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità.

La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ufficio Protocollo dell'Ente nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura" ed in caso di invio tramite PEC il soggetto passivo deve ricevere la conferma di "avvenuta consegna"; in tali casi la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail o PEC.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa sui rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.

12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, potranno invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile, salvo conguaglio, come di seguito specificato

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31/12 dell'anno precedente o al momento dell'occupazione per nuove utenze.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art.12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a) anziano collocato in casa di riposo;
- b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;
- c) soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;

a condizione che gli interessati ne facciano richiesta e che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.

4. Nel caso di abitazione non locata tenuta a disposizione da un soggetto residente, il numero di occupanti viene fissato in n. 2 unità finché non verrà presentata apposita integrazione della denuncia.

5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti viene stabilito in 2 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art.12.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presenta diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), salvo casi peculiari soggetti a conteggi diversificati. Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.

5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'allegato n. 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 16 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
- Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

9. Al tributo giornaliero si applica il Tributo Provinciale di cui all'art. 18 del presente regolamento.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio competente tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 18 - TRIBUTO AMBIENTALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo Ambientale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il Tributo Ambientale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale, deliberata dalla Città' Metropolitana, sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 19 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il contribuente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La medesima riduzione di cui al comma 1) è prevista per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, su istanza del contribuente dovutamente documentata come da modalità di cui al comma 1), e nel rispetto della normativa Ambientale e del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento rifiuti.

Art. 20 - RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie n. 22, 24, 27 di cui all'allegato 1, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista una riduzione del 50% della quota variabile del tributo, con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

2. La medesima riduzione di cui al comma 1) è prevista per le utenze non domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito di attività agricole e vivaistiche, sempre su istanza del contribuente dovutamente documentata come da modalità di cui al comma 1), e nel rispetto della normativa Ambientale e del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento rifiuti.

Art. 21 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI ASSIMILATI

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o riciclo rifiuti assimilati agli urbani o ne abbiano agevolato la raccolta puntuale e conferimento tramite il Gestore preposto, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero o riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati o riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero o riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del

modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Qualora il termine del 28 febbraio non venga rispettato il Comune potrà sospendere la riduzione fino alla presentazione della documentazione suddetta.

4. Qualora con la dichiarazione da presentarsi entro i termini di cui sopra, emerga che nell'anno precedente non siano stati raggiunti i parametri della tabella di cui al comma 2, si procederà al recupero della riduzione già applicata per l'intera annualità.

5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

6. E' comunque garantita l'applicazione di una riduzione pari al 15%, su richiesta del contribuente seguendo le modalità di cui al punto 3), a favore delle utenze non domestiche che, previa verifica della corretta attività da essi effettuata di recupero e/o riciclo di rifiuti assimilati tramite i gestori e/o documentazione fornita dagli stessi, non raggiungono i parametri minimi previsti di cui al punto 2.

7. Per l'individuazione dei rifiuti speciali assimilati si rimanda alla delibera comunale di approvazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Vista l'assenza di criteri statali e la difficoltà a rapportare alcuni CER (Codici Europei Rifiuti) a tipologie merceologiche definite, i criteri previsti dalla delibera comunale di cui sopra potranno richiedere interpretazioni ed aggiornamenti, per particolari casistiche, che saranno motivate e fornite dall'Ufficio Comunale preposto alla gestione del servizio rifiuti.

Art. 21 bis - AGEVOLAZIONI PER I SOGGETTI CHE DONANO PROPRIE MERCI PER FINALITA' SOCIALI.

È riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa:

1. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, secondo modalità preventivamente concordate con il Comune. La riduzione, che comunque non potrà superare il 50 % della parte variabile della tariffa, è così determinata:

- a) per le attività con superficie inferiore o uguale a 300 mq. si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd specifico;
- b) per le attività con superficie superiore a 300 mq si applica una riduzione di 300,00 euro per ogni tonnellata di prodotti alimentari devoluti entro il limite del Kd specifico calcolato sui primi 300 mq.; per eventuali quantitativi di prodotti alimentari devoluti eccedenti quanto così calcolato si applica un'ulteriore riduzione di 20,00 euro per ogni tonnellata.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari devoluti alle associazioni nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione.

2. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi secondo modalità preventivamente concordate, prodotti non alimentari derivanti dalla propria attività rispondenti ai requisiti di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. n. 460 del 1997, viene riconosciuta una riduzione pari a 20,00 euro per ogni tonnellata di prodotti devoluti.

3. Alle farmacie che partecipino a progetti di recupero dei farmaci da destinarsi ad associazioni assistenziali o di volontariato regolarmente riconosciute e attive sul territorio comunale, quali ad esempio quelli rientranti nel progetto " ancora utili ", è applicata una riduzione pari al 20% [o altra percentuale individuata dal Comune] della quota variabile della tariffa.

4. Alle utenze non domestiche certificate "Ecolabel " (in base al Decalogo Legambiente Turismo), sarà riconosciuta una riduzione pari al 10% [o altra percentuale individuata dal Comune] della quota variabile della tariffa.

Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.22 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani o in caso di contestuale produzione sulla superficie residua di rifiuti speciali assimilati e non assimilati, e' applicata una riduzione tariffaria per specifica tipologia di attività sotto individuata, in proporzione alla superficie residua e ad esclusione dei locali non destinati alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati.

Si riportano di seguito percentuali di riduzione per diversa categoria di attività:

Categoria Attività	Descrizione attività	% di riduzione PV TARIFFA DI RIFERIMENTO
Und 20 Und 21	OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc.), CARPENTERIA METALLICA,VERNICIATURA,FONDERIE, GALVANOTECNICI	20%
Und 21	TIPOGRAFIE, ELIOGRAFIE, LAB.FOTOGRAFICI, VETRERIE, SERIGRAFIE, INCISIONI E STAMPERIE	10%
Und 19	GOMMISTI, AUTORIPARATORI,ELETTROTUTTO,CARROZZERIE	20%
Und 04	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AUTOLAVAGGI	10%
Und 24	PASTICCERIE	20%
Und 18	LAVANDERIE, TINTORIE	20%
Und 11	AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

2. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare in denuncia il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici produttive di rifiuti speciali indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc) distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire su richiesta in sede di verifiche e accertamenti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante e/o disapplicazione della stessa, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 22 bis- Riduzioni per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze

1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività;

Art. 23 - ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, per le quali il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%, sulla parte fissa del tributo.

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 25 - POTERI DEL COMUNE

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata o in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 26 - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

5. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 27 - SANZIONI E INTERESSI

1. Relativamente all'applicazione di sanzioni in sede di accertamento sarà applicato quanto previsto dai commi 695,696,697,698,699 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 28 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento con ogni specifica utenza.

2. Il tributo comunale sui rifiuti è versato secondo le disposizioni di legge.

3. Il numero di rate del pagamento del tributo e relative scadenze verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione, con termine di scadenza di 30 gg dall'emissione dell'avviso di pagamento se già decorsi i termini previsti per le scadenze delle rate ordinarie.

5. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente individuate dalle modifiche normative che dovessero intervenire.

6. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge, anche attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

Art. 29 - RIMBORSI

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

Art. 30 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art.17 il contribuente arrotonderà l'importo dovuto ad € 1,00 nel caso di importo inferiore.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 32 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

all. 1) Categorie di utenze domestiche e non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UdA1	Utenza Domestica con n. 1 componente
UdA2	Utenza Domestica con n. 2 componenti
UdA3	Utenza Domestica con n. 3 componenti
UdA4	Utenza Domestica con n. 4 componenti
UdA5	Utenza Domestica con n. 5 componenti
UdA6	Utenza Domestica con n. 6 o più componenti

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinematografi e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Stabilimenti balneari
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici e agenzie
und12	Banche, Istituti di credito e studi professionali
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	und24 Bar, caffè, pasticceria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	und30 Discoteche, night club, sale giochi